

Gli incarichi, di cui al comma precedente, sono preventivamente segnalati, di volta in volta, dal Comando generale della Milizia al Ministero dell'interno.

(È approvato).

ART. 2.

Gli ufficiali e i sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale adibiti al servizio di investigazione politica sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini dell'articolo 221, n. 2, del Codice di procedura penale ed i militi adibiti allo stesso servizio sono agenti di polizia giudiziaria, ai termini del detto articolo 221, primo capoverso.

Il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è autorizzato a rilasciare al personale della Milizia addetto al servizio di investigazione politica, apposita carta di riconoscimento.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, contenente norme relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, contenente norme relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori (*Stampato* n. 1703-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Peverelli. Ne ha facoltà.

PEVERELLI. Onorevoli Camerati, l'interesse con cui la Camera ha seguito, ed intende seguire, la discussione sul bilancio degli esteri, non mi consente di non essere breve, anzi brevissimo.

Tanto più che il disegno di legge che oggi si presenta al vostro suffragio è molto semplice, ed è composto di un unico articolo, di una chiarezza evidente.

Invero, con l'attuale disegno di legge si tratta di ratificare una situazione di fatto già esistente che passo ad esporre.

con la legge del 24 dicembre 1928, si sono attribuite alle Commissioni Reali degli avvocati e dei procuratori, che sostituirono i vecchi Consigli dell'ordine poteri per la durata di quattro anni; e poichè la legge è stata applicata nel primo trimestre 1929, questi poteri venivano a scadere nel primo trimestre del 1933. Il Ministro della giustizia, invece di rinnovare le Commissioni Reali, in considerazione del fatto che si stanno preparando tutte le leggi per l'assestamento definitivo della nostra classe, ha provocato la emanazione del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, col quale si mantengono in carica le Commissioni Reali attuali fino alla promulgazione delle nuove leggi.

Oggi la Camera deve col suo voto convertire in legge il succitato Regio decreto-legge la cui urgenza non ha bisogno di alcuna illustrazione.

D'altronde mi richiamo a quanto ha lucidamente esposto il camerata amico Fera, per dimostrare l'importanza di questa disposizione.

Ma poichè ho la parola, voglio dichiarare che non solo mi associo a quanto è stato espresso nella relazione dalla Commissione parlamentare, ma credo di domandare qualche cosa di più.

Col comma secondo dei voti espressi dal Sindacato Nazionale fascista degli avvocati e procuratori si insiste perchè la funzione disciplinare sulla categoria venga esercitata da un organo i cui componenti siano nominati per decreto reale, ma su designazione doppia dei sindacati; sarà bene precisare che dovrà trattarsi di un solo organo giurisdizionale, secondo quanto corrisponde non soltanto ai voti attuali dei sindacati nazionali fascisti, ma ad un antico desiderio della classe forense.

Bisogna risalire al primo congresso giuridico di Milano, nel 1908, relatore l'avv. Levi Civita, per trovare il primo voto a favore del concentramento in unico Consiglio professionale delle attribuzioni disciplinari deferite ai due organi professionali.

In Italia non si ha una distinzione netta, come in altre nazioni, della professione di avvocato e di quella di procuratore, anzi, si può dire, che queste due professioni si confondano, perchè in grande maggioranza gli avvocati sono anche procuratori.

Quindi non si è mai sentita la necessità di un duplice organo disciplinare, anzi,